



**CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE E DESCRITTIVO
PER IL SERVIZIO DI FORMAZIONE CONGIUNTA DEGLI ENTI ADERENTI AL
COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE AMBITO COMO
CIG B16055A899**

ART.1 OGGETTO

Il presente capitolato ha per oggetto un servizio di formazione, per il periodo maggio – dicembre 2024, destinato al personale educativo, docente e di coordinamento dei servizi per l'infanzia 0-6 anni, afferenti agli Enti, Scuole, Istituti comprensivi, Comuni, che hanno aderito al Coordinamento pedagogico territoriale (CPT) ambito Como.

Il servizio consiste in un percorso formativo rivolto agli educatori, ai docenti, ai Coordinatori pedagogici, dei nidi comunali e privati e delle scuole dell'infanzia statali e paritarie, aderenti al CPT ambito Como.

Il percorso formativo è destinato a 40-45 partecipanti che saranno suddivisi in due gruppi ai quali dedicare n.18 ore di formazione ciascuno, con previsione di n. **36 ore complessive di formazione**, da realizzarsi nel periodo maggio-dicembre 2024.

La proposta di formazione, alternando approfondimenti teorici ed esercitazioni pratiche, dovrà essere centrata sul concetto di continuità educativa, nei suoi diversi significati e declinazioni, in particolare:

- conoscenza tra gli operatori dei due contesti (servizi (servizi 0-3 e servizi 3-6 anni) a partire da visite e osservazioni reciproche; percorsi di formazione congiunta;
- attività condivise e co-progettate rivolte ai bambini e co-conduzione di incontri rivolti ai genitori dei due contesti;
- scambio di conoscenze e competenze educative sui bambini della fascia d'età 0-6 anni;
- attenzione alle possibilità di arricchimento delle esperienze dei bambini;
- cambiamento/discontinuità.

Si dovranno affrontare anche temi individuati dagli stessi partecipanti, attraverso l'analisi e discussione in gruppo di esempi di progettazioni, osservazioni incrociate e confronto su casi specifici.

Si promuoverà la conoscenza tra gli operatori dei diversi contesti, la condivisione delle rappresentazioni di bambino, di sviluppo/apprendimento e del ruolo dell'adulto, il confronto



ALLEGATO N. 1

sugli strumenti professionali impiegati nei diversi contesti attraverso l'analisi e la discussione di situazioni ed esperienze proposte dai formatori e documentate/descritte dai partecipanti.

I formatori dovranno avere pluriennale competenza, preparazione ed esperienza in ambito pedagogico, con specifico riferimento alla fascia d'età 0-6 anni.

La formazione dovrà essere svolta **a partire dal mese di maggio 2024 ed entro la fine del mese di dicembre 2024** e dovrà articolarsi come segue: per ciascuno dei due gruppi di lavoro saranno realizzati 4 incontri in presenza di 4 ore ciascuno e 2 incontri on line di 1 ora ciascuno.

Le lezioni in presenza dovranno tenersi presso le sedi individuate dal Comune di Como o previamente concordate con l'Aggiudicatario.

L'organizzazione degli incontri on line dovrà essere a cura dell'Aggiudicatario.

Il presente affidamento è disciplinato dal Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici. (23G00044).

L'Amministrazione si riserva il diritto di applicare le penalità di cui all'art. 125 del D. Lgs. 36/2023, per il ritardo nell'esecuzione nelle prestazioni contrattuali pari ad Euro 20,00 di ritardo per ogni giorno rispetto al calendario esecutivo effettivo dei corsi.

ART.2 CORRISPETTIVO

Il corrispettivo per le prestazioni di cui al presente capitolato è pari all'importo netto stimato di: € 9.600,00 per gli 8 incontri in presenza più € 1.040,00 per i 4 incontri on line, al netto del ribasso percentuale in sede di offerta, per un totale netto pari a **€ 10.640,00** e per un importo complessivo comprensivo di I.V.A. 22% pari a **€ 12.980,80**.

Il prezzo praticato dovrà essere comprensivo di tutti gli oneri per la corretta esecuzione del servizio finale.

Il prezzo contrattuale si intenderà fisso ed invariabile sino alla fine del contratto anche se dovessero verificarsi variazioni nella misura degli oneri posti a carico della ditta aggiudicataria.

ART.3 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 4 della legge 241 del 07/08/1990 e ai sensi degli art. 15, 114 e 116 del D. Lgs. 36/2023 è la Dirigente del Settore 5 – Servizi Educativi e Sociali – Quartieri e Partecipazione, Dott.ssa Maria Antonietta Luciani.

Il RUP svolge tutte le funzioni di vigilanza e controllo in fase esecutiva di contratto previste dall'art. 15 del D. Lgs. 36/2023.

ART.4 AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO



L'avvio del progetto formativo avverrà nei termini di cui alla lettera commerciale avente luogo di contratto, in pendenza delle verifiche di competenza relative al possesso dei requisiti di cui agli articoli dal 94 al 98 del D. Lgs. 36/2023;

ART.5 SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Il subappalto è consentito nei limiti di cui all'art. 119 D. Lgs. 36/2023.

La cessione del contratto è vietata.

ART.6 MODALITA' DI PAGAMENTO

La liquidazione del compenso avverrà in un'unica soluzione a conclusione del percorso formativo.

Ai fini della liquidazione del compenso in unica *trance* a saldo, si procederà ad acquisire D.U.R.C. e, in caso di accertate inottemperanze, a liquidare all'ente di competenza quanto eventualmente allo stesso dovuto dall'impresa, Si raccomanda pertanto all'impresa la massima e assoluta serietà nell'adempiere tempestivamente ai propri obblighi contributivi e retributivi, in quanto nessuna eccezione potrà essere sollevata in merito circa il pagamento diretto della stazione appaltante ai soggetti terzi a valere sulle somme dovute a saldo all'impresa.

Ai sensi dell'art. 6 del DLgs 231/2002, come modificato dal D. Lgs. 192 del 09/11/2012, il pagamento verrà effettuato **entro 30 giorni** dalla data di pervenimento al committente di idonea fattura.

ARTICOLO. 7 TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare al committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi legali, degli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione del contratto.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero



ALLEGATO N. 1

altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500,00 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG di cui all'articolo 1, comma 5, lettera a)

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

I soggetti di cui al comma 1 dell'art. 3 della L. 136/10 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

ART.8 ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE



ALLEGATO N. 1

Ai sensi dell'art. 224 del D. Lgs 36/2023, l'attestazione di regolare esecuzione del contratto viene emessa dal RUP. L'attestazione di regolare esecuzione può essere prestata anche sotto forma di 'visto si autorizza il pagamento' sulla fattura.

ART.9 PENALI

L'Impresa riconosce all'Amministrazione il diritto di applicare le penalità di cui all'art. 126 del D. Lgs. 36/2023.

ART.10 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, comunicandolo formalmente all'appaltatore con lettera raccomandata, senza necessità di ulteriori adempimenti, i seguenti casi:

- a) l'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del codice, ai sensi dell'art. 108 c. 2 del codice
- b) inadempimento alle disposizioni del RUP, riguardo ai tempi di esecuzione o alle forniture, quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti, secondo le procedure previste dall'art. 108 c. 3 e 4
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del contratto;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- f) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto;
- g) violazione della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal R.U.P.;
- h) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- i) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
- l) perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione del contratto, quali il



fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma della raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza della fornitura effettuata.

Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il RUP e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza della fornitura effettuata, nonché dei prodotti forniti, conformi e quelli non conformi, da rifiutare.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) la stazione appaltante:

- 1) procederà all'affidamento del contratto alle ditte che seguono in graduatoria, al prezzo offerto dall'aggiudicatario;
- 2) nell'impossibilità di procedere ai sensi del precedente articolo 1, la stazione appaltante porrà a base d'asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente, l'importo lordo del contratto di completamento, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo del contratto posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per modifiche o varianti in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti e l'ammontare lordo del servizio/fornitura correttamente eseguita dall'appaltatore inadempiente e liquidabile allo stesso;
- 3) effettuerà d'ufficio, tramite affidamenti a imprese terze, nel rispetto delle norme di legge, ogni fornitura o intervento che sarà necessario eseguire in danno all'appaltatore, in quanto conseguenti a forniture errate e/o realizzate non a regola d'arte e/o non certificabili ai sensi della normativa vigente;

b) saranno posti a carico dell'appaltatore inadempiente:

- 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto e l'importo netto degli stessi, risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
- 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente



maggiorato;

3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione del servizio, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione del contratto, assistenza e contabilità della fornitura, anche se eseguita con personale dipendente, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione della fornitura alla data prevista dal contratto originario.

4) l'eventuale onere sopportato dalla stazione appaltante per l'esecuzione di forniture di cui alla precedente lettera a) punto 2), eseguite in danno dell'appaltatore;

ART.11 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di inadempimento accertato dall'Amministrazione, nel corso delle circostanze previste dagli artt. 1453 e segg. del Codice Civile, si farà luogo alla risoluzione del contratto, previa diffida del responsabile del procedimento. Ad adempiere nelle forme stabilite dalla legge, senza pregiudizio della refusione dei danni e delle spese.

Qualora l'aggiudicatario dovesse cessare l'attività o trasferirla ad altro titolare, sarà facoltà del committente recedere da contratto in vigore oppure di continuarlo con il nuovo titolare, fatta salva la responsabilità dell'aggiudicatario e del nuovo titolare per le obbligazioni anteriori al trasferimento.

In caso di fallimento dell'aggiudicatario sarà in facoltà del committente ritenere sciolto il contratto salvi effetti di cui all'art. 72, 4° comma del R.D. n. 267/1942.

L'aggiudicatario resta obbligato per sé ed eredi, ma al committente è riservata la facoltà di dichiarare sciolto il contratto in caso di morte dell'aggiudicatario.

ART.12 CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono di competenza del Foro di Como.

ART.13 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 si avvisa che i dati raccolti nel corso della procedura di espletamento della gara e di stipulazione dei contratti saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all'autorità giudiziaria. A tale fine si comunica che il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RDP) del Comune di Como, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679 è la Società



ALLEGATO N. 1

SI.net. Sistemi Informativi s.r.l., come da Decreto Sindacale RG. n. 6 del 20/02/2023, il cui referente per l'Ente è il Dott. Paolo Tiberi (contatti rpd@comune.como.it).

ART.14 CODICE DI COMPORTAMENTO

L'impresa aggiudicataria con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato descrittivo e prestazionale, si impegna, ai sensi dell'art. 2 comma 3 del DPR 16 aprile 2013 n. 62, liberamente scaricabile dal sito www.normattiva.it ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo (siano essi dipendenti, consulenti, subappaltatori ecc.) per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del comune di Como, liberamente scaricabile dal sito www.comune.como.it

ART.15 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente disciplinare si fa espresso richiamo alle leggi e Regolamenti in vigore in quanto applicabili.

IL DIRETTORE DEL SETTORE

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo
unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo
2005, n.82 e norme collegate*